



***Comune di Brugine***  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE  
SEDUTE CONSILIARI**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10.02.2011
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 23.12.2014

## **ART.1 FINALITA'**

1 Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo Web delle riunioni consiliari.

2 Le norme del presente regolamento, attuative del comma 7 dell'art.38 del TUEL 267/00, integrano le disposizioni di legge relative alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

## **ART .2 EFFETUAZIONE DI RIPRESE AUDIOVISIVE**

1 L'attività di videoregistrazione è riservata all'Amministrazione ,che provvederà alla diffusione via streaming diretto o registrato sul sito web comunale o altri canali in suo possesso;

2 E' facoltà del Presidente del consiglio autorizzare la registrazione e la diffusione dei lavori consiliari da parte di terzi;

3 Le operazioni di registrazione verranno effettuate da postazione fissa senza interferire con l'attività del Consiglio comunale;

4 I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni e di ottenerne copia;

## **ART. 3 INFORMAZIONE**

1 Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione di riprese e della successiva trasmissione delle immagini via Web , disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

2 Deve altresì essere data ai presenti preventiva informazione circa i diritti degli interessati previsti dall'art.7 del D.lgs.196/2003;

## **ART.4 TUTELA DEI DATI SENSIBILI**

1 Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati sensibili dal D.lgs.196/03,per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta la discussione abbia come oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano come oggetto dati che vanno a costituire la categoria dei dati giudiziari, vale a dire che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

3Le riprese audiovisive di discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, o per la dignità dell'interessato in relazione alla natura dei dati e alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate da parte del Presidente del consiglio su richiesta di consiglieri.

**ART. 5**  
**LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**

- 1 La diffusione delle immagini registrate è consentita via Web;
- 2 E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione completa e trasparente;
- 3 E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

**ART.6**  
**SANZIONI**

- 1 La violazione delle modalità di ripresa di cui al precedente art.2 comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione alla riprese ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione per un periodo di tre anni.
- 1 La violazione delle disposizioni o dei principi di cui al presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dal dlgs 196/2003;

**ART.7**  
**NORMA DI RINVIO**

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice di protezione dei dati personali, di tutela della privacy e del regolamento del Consiglio comunale.